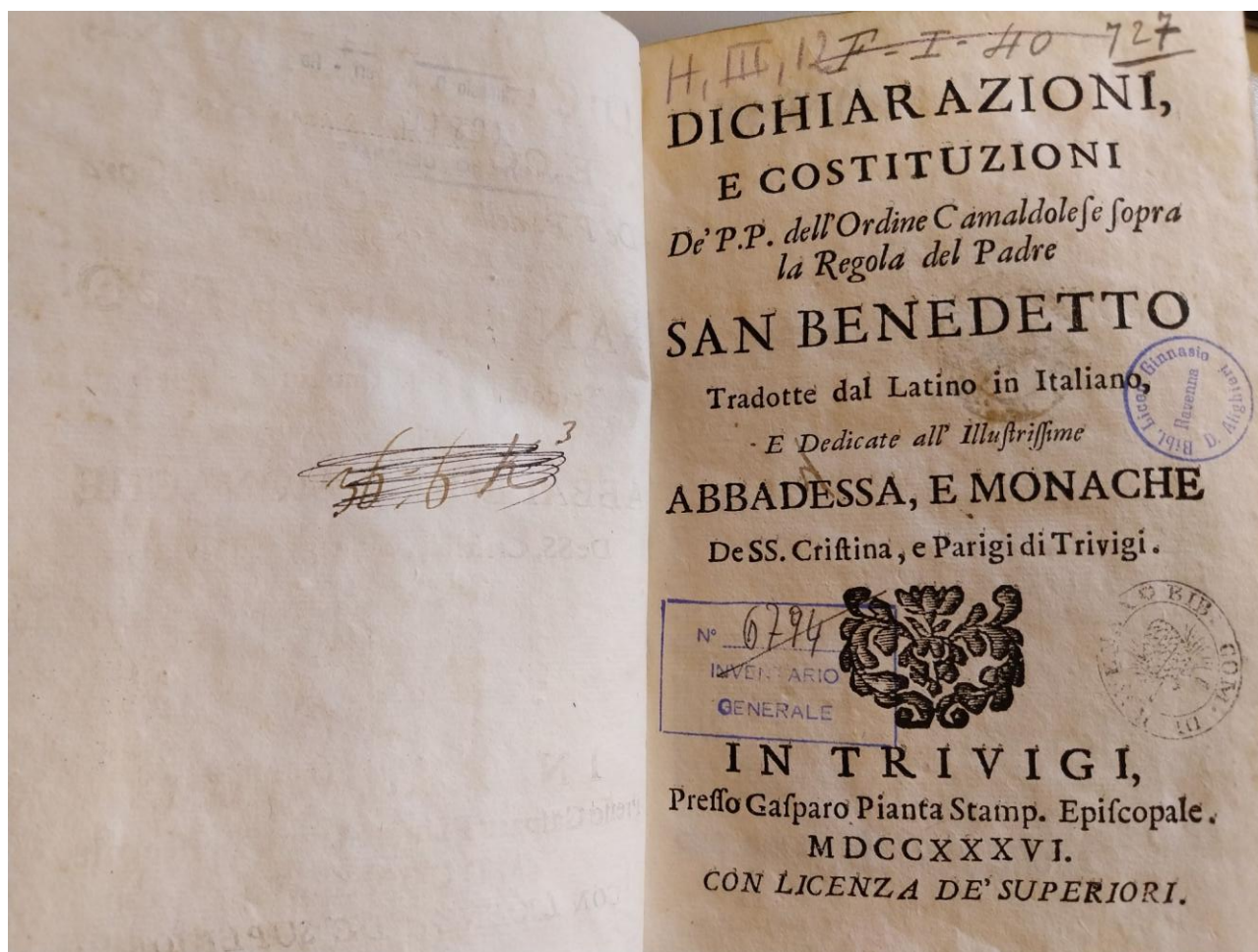


Titolo	<i>Dichiarazioni e costituzioni de' p.p. dell'ordine Camaldolese sopra la regola del padre san Benedetto</i>
Frontespizio o incipit	<i>Dichiarazioni, / e costituzioni / De' P.P. dell'Ordine Camaldolese sopra / la Regola del Padre / san Benedetto / tradotte dal Latino in Italiano, / e dedicate all'illustrissime / ABBADESSA E MONACHE / De SS. Cristina, e Parigi di Trivigi. Segue fregio xilografico e i riferimenti editoriali: In Trivigi / Presso Gasparo Pianta Stamp. Episcopale, / MDCCXXXVI / Con Licenza de' Superiori.</i>
Colofone	manca
Editore	Pianta, Gasparo
Luogo di pubblicazione	Treviso
Anno di pubblicazione	1736
descrizione	[16], 205, [3] p. ; in 8° Il testo delle costituzioni è preceduto da una prefazione rivolta alle monache, seguita dall'indice e dall'imprimatur accordato dai Reformatori di Padoa
impronta	iee, 24n- o.ra Dodo (3) 1736 (R)
Note dell'esemplare	Timbro della Biblioteca Comunale di Ravenna (Classense), a cui sono da riferirsi vari numeri di collocazione scritti a penna in lato e nella pagina a fianco, e timbro della Biblioteca del Liceo Ginnasio Dante Alighieri di Ravenna con numero di inventario 6794 e 12717.
Catalogazione Scoprirete	Esemplare non ancora catalogato. Corrisponde tuttavia all'esemplare tuttora schedato nel catalogo storico della Biblioteca Classense https://cataloghistorici.bdi.sbn.it/file_viewer.php?IDIMG=47964&IDCAT=84&IDGRP=840170&LEVEL=&PADRE=&PR=25&PROV=#
Notizie sull'autore	Fondato nel 1012, in Italia, da San Romualdo, l'Ordine Camaldolese è il frutto di una delle più severe riforme monastiche del X secolo. Conosciuto con il titolo completo di Congregazione dei Monaci Eremiti di Camaldoli, l'ordine promuove una forma di vita comune molto austera, con un rigoroso ascetismo ermetico. Mentre i nuovi membri risiedono in un ambiente monastico severo, i più avanzati vivono nell'eremo associato.
Notizie sugli editori	Denominato nei frontespizi dei suoi libri «stampator camerale e stampator vescovile» Gasparo Pianta fu editore molto attivo a Treviso nei primi decenni del XVIII sec.
Notizie sull'opera	Il libro è dedicato alle monache del monastero trevigiano camaldolese di S. Cristina e S. Parisio. Originalmente esso era intitolato solo alla santa di Bolsena, martire sotto Diocleziano, ma vi si aggiunse poi il nome di San Parisio, camaldolese anch'egli, nato probabilmente a Bologna verso il 1151, che nella seconda parte della sua lunghissima vita (oltre 100 anni secondo la tradizione) fu trasferito a Treviso dove funse da direttore spirituale e confessore delle monache di s. Cristina. Nella prefazione l'editore afferma che la pubblicazione in traduzione italiana delle Costituzioni dell'ordine, donata in numerose copie alle monache, costituisce un omaggio personale all'illustre monastero, dove già era in uso una versione italiana della Regola di Benedetto, onde facilitarne una più precisa conoscenza, senza voler in nessun modo alludere ad una non adeguata applicazione. Il testo segue uno schema regolare: la citazione di un passo dalla Regola di san Benedetto, quindi la costituzione ad essa relativa che la concretizza ed esplicita. La regola di San Benedetto sancisce il vincolo a vita tra religiosi e monastero e insiste sulla dimensione comunitaria della vita cenobitica, concepita come esistenza al servizio di Dio basata su tre precetti fondamentali: il silenzio, l'umiltà, l'obbedienza. Nell'VIII

	secolo Carlo Magno, dopo averla vista a Montecassino la fece trascrivere e la promosse in tutta l'Europa occidentale.
Esemplare on line	<u>Assente</u>
Diffusione	Il catalogo Opac sbn cita 1 solo esemplare custodito presso la biblioteca Manfrediana di Faenza proveniente dalla collezione di Giacomo Pozzi. https://opac.sbn.it/risultati-ricerca-avanzata/-/opac-adv/detail/UBOE001593 Il catalogo cartaceo dei fondi antichi della Biblioteca Classense ne annovera un altro esemplare, forse quello trasferito presso la Biblioteca del Liceo Alighieri https://cataloghistorici.bdi.sbn.it/file_viewer.php?IDIMG=47964&IDCAT=84&IDGRP=840170&LEVEL=&PADRE=&PR=25&PROV=#
Sitografia	https://it.wikipedia.org/wiki/Congregazione_camaldolese https://it.cathopedia.org/wiki/Congregazione_Camaldolese_dell%27Ordine_di_San_Benedetto http://san.beniculturali.it/web/san/dettaglio-soggetto-produttore?id=28947 https://it.wikipedia.org/wiki/Benedettine_camaldolesi https://it.wikipedia.org/wiki/Parisio_(santo) https://www.treccani.it/enciclopedia/santo-parisio_(Dizionario-Biografico)/ https://www.lavitadelpopolo.it/cultura-e-spettacoli/parisio-un-santo-trevigiano-dimenticato-BHVP104849 http://dati.san.beniculturali.it/SAN/produttore_SIAS_san.cat.sogP.28947



Illustrissime Signore.



CONFESSAR devo,
Illustrissime Signore,
che come da più teneri anni è

✠ 3

fem-

sempre cresciuta in me verso la vostra antichissima, ed esemplarissima Religione, e specialmente verso codesto vostro Illustrissimo Santuario, che tanta gloria hà in ogni tempo apportato a questa Città, una distintissima divozione, così da me fù mai sempre sospirato il felice incontro di darvi un saggio di quella venerazione, che sin'oggi al vostro gran merito hò professata. Ed ecco appunto che apertasi la bella sorte di dar alla luce con le mie stampe i Statuti della vostra insigne Congregazione Camaldolense, tradotti già dall'Idioma Latino nell'Italiano, ardisco di decorar la mia opera con il vostro degnissimo nome, e sotto i vostri felicissimi auspi-

zj.

zj. Mi sono eglino pervenuti alle mani affatto accaso, ed appena ebbi la sorte di vederli, che tosto presi animo di renderli pubblici, con la speranza, che potessero a voi essere non discari. Non vi daste à creder però, che col disseminare nel Sagro vostro Monistero molti Esemplari di queste Costituzioni pretendessi io di far nascere, ò ravvivare l'osservanza di esse, quasi ò non vi sia mai stata, ò pure ora sia spenta. Sò benissimo, se si riguarda a tempi andati, quanto luminosa sia stata la Santità di codesto loco; del che le Storie ne rendono piena onorata testimonianza, e più di un Monistero di Treviso riconosce dal vostro esser derivata la perfezione del lor Mona-

✠ 4

stico

stico vivere, essendo noto, che più d'una volta escirono dal vostro Chiofiro tante gloriose Vergini a dilatare ne' Chiofiri Benedittini la disciplina Monastica con tanta gloria del loro nome, e del vostro inclito Monistero: delle quali Sagre Eroine Voi imitatrici esprimete l'immagine con l'osservanza della S. Regola, e de' vostri Statuti. Soverchia cosa è dunque porveli sotto gli occhi stampati, affine d'introdurre l'osservanza, avendoli Voi ridotti già pratici nel vostro vivere tutto conforme a quanto quelli prescrivono. Il motivo per tanto, per cui mi sono determinato a stamparli altro non è stato, se non il farvi palese la divozione, che vi professo, ed altresi

tresi perche mi sono dato a credere, che siccome gradite, che le Stampe vi abbino dato in altri tempi il Codice della Regola del vostro gran Patriarca San Benedetto, traslata per uso vostro dall'Idioma Latino all'Italiano, così gradirete, che ora eziandio vi si presentino per le mie quello delle vostre Costituzioni. Quanto a me ascrivo a titolo di sommo onore lo presentarvele, implorando dalla vostra innata Benignità a ricevere questa tenue offerta in argomento di quel profondo rispetto, con cui mi fò gloria di dichiararmi

Delle Signorie V. V. Illustrissime

Treviso 4. Marzo 1736.

Umiliss. Devotiss. ed Obblig. Servidore
Gasparo Pianta.

I N.

I N D I C E DE' CAPITOLI DEL LIBRO.

P rologo della Regola.	Pag. 1
Costituzione I.	ibid.
Costituzione II.	3
Costituzione III.	4
Delle Spezie, e Vita de' Monaci. Cap. I.	6
Delle Grancie.	6
Per sfuggire la convenienza, e similitudine de' Giovaghi.	6
Qual debba esser l'Abate. Cap. II.	10
Del chiamare a consulta i Fratelli. Cap. III.	11
Quai siano gli Instrumenti delle buone Opere. Cap. IV.	14
Dell'Ubbidienza. Cap. V.	18
Della Taciturnità. Cap. VI.	18
Dell'Umiltà. Cap. VII.	21
Degli Offici Divini notturni. Cap. VIII.	23
Quanti Salmi debbano dirsi nelle ore della notte. Cap. IX.	26
Come si debba celebrare l'Officio della notte in tempo di Estate. Cap. X.	27
	Co.

Come si debbano celebrare le Vigilie nelle Domeniche. Cap. XI.	29
Come si debba celebrare l'Officio delle Laudi, o sia Mattutino. Cap. XII.	31
Come si debbano dire le Laudi ne' giorni privati. Cap. XIII.	34
Come si celebrino le Vigilie nelle Feste de' Santi. Cap. XIV.	36
In quai tempi si dica l'Alleluja. Cap. XV.	38
In qual modo i Divini Offici si celebrino di giorno. Cap. XVI.	39
Quanti Salmi si debbano dire nelle Ore predette. Cap. XVII.	42
Nelle Solennità ordinarie.	45
Nelle Domeniche.	46
Nelle Ferie.	47
Con qual ordine debbano dirsi essi Salmi. Cap. XVIII.	48
Della disciplina del Salmeggiare. Cap. XIX.	50
Della riverenza dell'Orazione. Cap. XX.	58
De i Decani del Monistero. Cap. XXI.	62
Come debbano dormire i Monaci. Cap. XXII.	65
Della Scommunica per le Colpe. Cap. XXIII.	68
Delle Colpe leggieri.	69
Qual debba essere il modo della Scommunica. Cap. XXIV.	70
Delle Colpe gravi.	71
Delle Colpe più gravi. Cap. XXV.	72
Quali sieno le Colpe più gravi.	ibid.
Circa il mettere le mani addosso.	73
Che nessuno vada dal Padre Generale senza sua licenza, o del Vicario della Provincia.	74
Che	

Che i Padri non tengano cosa veruna presso le Monache, ò Secolari.	75
Circa lo scrivere, ò mandar lettere senza licenza del Prelato.	ibid.
Circa quelli, che fanno Libelli Infammatorj.	ib.
Pene di chi ardirà aprire le lettere d'altri.	76
Circa il far donativi.	77
Circa i Bestemmiatori.	78
Circa l'andare alle Monache.	ibid.
Circa il dir parole men oneste.	79
Pene, che si devono alle colpe più gravi.	80
Come debba l'Abate esser sollecito circa i Scommunicati, ò Penitenziati.	Cap. XXVII. 82
Degl' Incurabili.	Cap. XXVIII. 84
Quali sieno le colpe gravissime.	85
Circa le pene delle colpe gravissime.	87
Circa quelli, che per proprie colpe sonosi partiti, ò furono cacciati dal Monastero.	Cap. XXIX. ib.
Le pene imposte dal Deffinitorio, ne dal Padre Generale, ne da' alcun altro possino esser rivate, ò diminuite.	88
Tali fuggitivi tenghino l'ultimo luogo tra Professi per cinque anni.	89
Qualsivoglia poi, per qualunque causa, purchè sia stata giusta, anche per una volta sarà stato messo in Carcere, non possi esser promosso ad alcun grado di Superiorità per dieci anni.	90
De' Fanciulli di minor età, come debbano esser corretti.	Cap. XXX. 91
Delle Penitenze da imporsi a Putti di 15. o 16. anni.	92
Penitenze da imporsi a Giovani.	ibid. 92
	Pe.

Penitenze da imporsi a Sacerdoti, ed altri Religiosi.	93
Qual debba essere il Cellerario del Monastero.	94
Cap. XXXI.	96
De' Ferramenti del Monastero.	Cap. XXXII. 100
Se i Monaci debbano avere alcuna cosa di proprio.	Cap. XXXIII. 103
Che non si possano tenere forcine, ò cocchiari di argento.	104
Che non si dia mancia a i Portinari, Forestearj, Cuochi, ed altri al tempo del Capitolo.	104
Se tutti egualmente debbano ricevere le cose necessarie.	Cap. XXXIV. ibid.
De' Settimanarj della Cuccina.	Cap. XXXV. 106
Dove si dice nella Regola. Li quali Settimanarj, così quelli, che entreranno, come quelli, che escono.	108
De' Fratelli Infermi.	Cap. XXXVI. 109
Dove nella Regola si dice. L'uso de' Bagni, intendono i Padri Deffinitori di quei Bagni, che anticamente erano dentro la Clausura de Monasterj.	111
De' Vecchi, e de' Fanciulli.	Cap. XXXVII. 112
Del Lettore di Settimana.	Cap. XXXVIII. 114
Della Misura de' cibi.	Cap. XXXIX. 117
Della Misura del bere.	Cap. XL. 120
In qual ora convenga, che i Fratelli mangino.	Cap. XLI. 122
Del digiuno del Venerdì.	123
Del silenzio dopo Compieta.	Cap. XLII. ibid.
Di quelli, che vanno tardi all'Officio, ò alla Mensa.	Cap. XLIII. 124
	Co.

Come debbano soddisfare i Scommunicati.	Cap. XLIV. 126
Di quelli, che fallano nell'Oratorio.	Cap. XLV. 127
Di quelli, che fallano in qualunque altra cosa.	Cap. XLVI. 128
Del significar l'ora del Divino Officio.	Cap. XLVII. 131
Del Lavoro delle mani.	Cap. XLVIII. 135
Dell'Osservanza della Quaresima.	Cap. XLIX. 138
De' Fratelli, che lavorano lungi dall'Oratorio.	Cap. L. 139
De' Fratelli, che non vanno molto lungi dal Monastero.	Cap. LI. 140
Dell'Oratorio del Monastero.	Cap. LII. 141
Del ricevere i Forastieri.	Cap. LIII. 142
Se il Monaco debba ricevere lettere, ò ambasciate.	Cap. LIV. 148
Delle Vesti de' Fratelli.	Cap. LV. 149
Della Mensa dell'Abate.	Cap. LVI. 154
Degli Artefici del Monastero.	Cap. LVII. 155
Del modo di ricevere i Novizzi.	Cap. LVIII. 158
De' Figli de' Nobili, ò Poveri, che sono offeriti.	Cap. LIX. 167
De' Sacerdoti, che vorranno abitare nel Monastero.	Cap. LX. 168
Come si debbano ricevere i Monaci Pellegrini.	Cap. LXI. 170
De' Sacerdoti del Monastero.	Cap. LXII. 171
Dell'ordine della Congregazione.	Cap. LXIII. 173
	Del.

Dell'Ordinazione dell'Abate.	Cap. LXIV. 178
Quanto a i Prelati Titolari.	181
Quanto all'Officio de' Padri Visitatori.	182
Quanto al Preposito, ò sia Priore del Monastero.	Cap. 183
Del Preposito, ò sia Priore del Monastero.	Cap. LXV. 186
De' Portinari del Monastero.	Cap. LXVI. 189
De' Fratelli, che si mandano in viaggio.	Cap. LXVII. 192
Se al Fratello sono imposte cose impossibili.	Cap. LXVIII. 193
Circa il rinonciare la Prelatura.	194
Che nel Monastero niun presuma di diffendere l'altro.	Cap. LXIX. 195
Che niun presuma battere, ò scommunicare alcuno.	Cap. LXX. 199
Che i Fratelli sieno ubbidienti l'uno all'altro.	Cap. LXXI. 202
Del buon zelo, che devono aver i Monaci.	Cap. LXXII. 204
Come in questa Regola non si contiene ogni osservanza della Giustizia.	Cap. LXXIII. 204

Il Fine dell'Indice.

NOI REFORMATORI

Dello Studio di Padoa.

HAvendo veduto per la Fede di Revisione, & Approbazione del Padre *Costantino Pazzaglia Inquisitore di Treviso* nel Libro Intitolato *Dichiarazioni, e Costituzioni de' Padri dell'Ordine Camaldolese sopra la Regola del P. S. Benedetto tradotte dal Latino in lingua Volgare*, non v'esser cosa alcuna contro la Santa Fede Cattolica, & parimente per Attestato del Segretario Nostro; niente contro Principi, & buoni Costumi, concedemo Licenza a Gasparo Pianta Stampatore in Treviso, che possi esser stampato, osservando gl'Ordini in materia di Stampe, & presentando le solite copie alle Pubbliche Librarie di Venezia, & di Padoa.

Dat. li 19. Genaro 1735. M. V.

(Z. Pietro Pasqualigo Riformator.
(Michiel Morosini Kav. Riformator.
(Lorenzo Tiepolo Kav. Proc. Riformator.

Agostin Gadaldini Segr.
PRO.

PROLOGO DELLA REGOLA DEL PADRE SAN BENEDETTO.

AScolta, ò Figliuolo, i precetti del Maestro, ed inchina le orecchie del cuor tuo, e volentieri accetta l'ammonezione del pietoso Padre, ed efficacemente mettila in opera, acciò per la fatica dell'Obbedienza ritorni a colui, dal quale per pigrizia d'Innobedienza ti eri partito.

CONSTITUZIONE.

Considerando il P. S. Benedetto, che fu ripieno del spirito di tutti i Giusti, e la di cui mano nel scrivere la sua Regola, fu guidata dal Spirito Santo, che due sono le strade, che conducono al Cielo, ed alla eterna beatitudine, per l'una delle quali s'incaminano gl'Uomini Secolari con osservare i Precetti della Legge, e per l'altra s'instradano i Religiosi osservando non solo i Commandamenti, ma per quanto comporta la fragilità umana studiando di imitar

A Pntef.

R E G O L A
L'istesso Cristo col viver casti, sobri, e piamente in questo Secolo.

A questi per tanto lui dà Regola, e Norma di vivere, e che cosa egli pretenda nel principio di questo Proemio della sua Regola, chiaramente lo fa manifesto, poiche parlando a quelli, che vogliono seguir Cristo nella Santa Religione, muniti delle fortissime Armi dell'Obbedienza, li esorta con Paterno affetto di ricevere allegramente quello, che farà per ordinarli, acciò mediante l'obbedienza, sommissione, ed umiltà possino ritornare colà, cioè nella grazia del loro Creatore, e Redentore, di dove per la disobbedienza de' primi Parenti, e conseguentemente propria erano partiti.

Per tanto essendo il maggior Precetto sì nelle Religioni, come in tutte le altre cose l'obbedienza, quando alcuno desiderarà di ricevere il nostro Abito, e farsi nostro Monaco, avanti tutte le cose se li dichiari apertamente, e spesso se li replichi, ò che neghi se stesso, e la propria volontà, ò che se ne vadi.

E quando farà per entrare nella Religione non solo lui giorno, e notte facci Orazione, ma ancora tutti gl'altri Monaci, e tutto il Monastero, acciò Sua Divina Maestà si degni mostrare quale sia in ciò la sua Santissima Volontà.

SECONDA PARTE DEL PROLOGO.

LEviamoci sì dunque finalmente, destandoci la Scrittura con dire: *E oggi mai ora che cile-*

CON-

DI S. BENEDETTO. 3 CONSTITUZIONE.

In questa seconda Parte del Prologo volgendo il S. Padre il suo parlare a quelli, che mossi dallo Spirito Santo sono chiamati alla Religione, li mostra che dopo che saranno chiamati dal Signore, sia ora di levarsi dal sonno per ricevere la Divina Grazia, e quel Deifico lume, che illumina ogni Uomo, che viene in questo Mondo, ed il mezzo, con che dovranno ciò conseguire sarà come insegna l'istesso Signore con proibire la lor lingua dal male non baste-mando nelle cose avverse, non mormorando d'alcuno; con le lor labbra non parlando con inganno, ne fraudando contro il prossimo, ma siano veraci nelle parole, e nelle promesse fatte.

Fuggolino ogni male, osservando i Precetti negativi; e faccino il bene, osservando gli affirmativi; non bastando declinare dal male, se non si fa del bene, essendo obbligati all'uno, e all'altro; imperciocchè nel dichiararsi in S. Matteo al Capitolo 7. il Precetto della dilezione del Prossimo, si dice: Tutto quello, che volete faccino a voi gl'Uomini, e voi fattelo a loro, intendendo in questo affirmativo precetto, l'altro negativo, cioè quello, che non volete vi faccino a voi gli Uomini, voi non dovete farlo a loro, che viene ad esser l'istesso del detto antico: Quello che non vuoi sia fatto a te, non far ad altri.

A 2

TER-

TERZA PARTE DEL PROLOGO.

Succinti adunque di Fede, e di osservanza di buone opere i nostri lombi, e calzati i piedi nella preparazione dell' Evangelio della pace camminiamo in modo nelle sue vie, che meritiamo vedere colui, che ci ha chiamati al suo Regno, ec.

CONSTITUZIONE.

Mentre dunque qualch'uno avrà proposto di entrare nella Santa Religione per la porta dell' Obbedienza; di non ferrare le sue orecchie alla vocazione Divina, e con tutte le forze di sfuggire il male, e fare il bene, all'ora succinti i lombi col cingolo della fede, ed osservanza delle buone opere; si ponghi nel cammino, e strada della perfezione, che col vivere vita Santa, e Monastica si ritrova ne Claustris, procurando di non declinare dall' intrapreso viaggio, acciò sia meritevole, terminato, che avrà il corso di questa vita mortale di vedere colui nel suo Regno, che lo chiamò a così Santo Istituto. Amen.

R. E.

* * * * *

R E G O L A

D E L P A D R E

S A N B E N E D E T T O

*Della Generatione, ovvero Vita de Monaci.
Capitolo I.*

E cosa manifesta, che si trovano quattro forti di Monaci.

CONSTITUTIONE.



PAPA Leone Decimo, oltre molti altri Sommi Pontefici concesse al Capitolo, e Definitori della nostra Congregazione piena, e libera facoltà d'interpretar la Regola, Ordinare il Divino Ufficio, fare Statuti, e Constitutioni, e le fatte per l'avanti in tutto, o in parte, conforme richiederà la qualità de tempi, e delle cose, levare, alterare, e in meglio mutarle senza però variazione sostanziale della Regola.

I Reverendissimi Definitori per tanto d'ordine, e commissione di nostro Signore Papa Pio Quinto

A 3

per

R E G O L A

per riforma de costumi, e per diffendere, e conservare la pace, carità, ed unione nella nostra Congregazione, non solo hanno fatte le infrastrate Constitutioni, ma ancora hanno cassate, ed annullate cassano, ed annullano tutte quelle, che in qualunque modo, o maniera sono state fatte per il passato.

Primieramente adunque per sfuggire come la peste la vita, e costumi de i Sarabaiti, ordinano, che per l'avvenire non si fabbrichi Monasterio, dove presiede Abate, o Priore, l'entrate del quale non siano sufficienti ad alimentare dodici Monaci.

Quelli Monasteri poi, nelli quali al presente non si possono alimentare dodici Monaci, o siano provvisti d'entrata sufficiente per vivere i detti dodici Monaci, o s'uniscano a più vicini.

Circa le Grancie.

O' Membri principali di qualche Monastero comandano, che non vi siano meno di doi Monaci, che a cenno del Prelato del luogo Principale possono essere mutati, e rimossi.

Che se poi per le tenui entrate di detti Luoghi non vi si potessero mantenere doi Monaci, o si procuri essendovi Cura d'Anime, che sia levata, o sia esercitata da Sacerdoti Secolari, nè si permetti in nessuna maniera, che i Monaci stiano soli.

Per sfuggire la convenienza, e similitudine de Girovaghi.

Ordinano, che i Prelati, ed i loro Conventuali, che devono andare a Capitolo, non si partano da i loro Monasteri per andarvi se non tanti giorni avanti, che siano sufficienti per giungere comodamente al luogo, ove si celebrerà, purchè colà arrivino la festa Peria avanti la Domenica, in cui deve dar principio a detto Capitolo, e se alcun Prelato, o Monaco divertendosi dalla retta strada faranno altrimenti, siano privi di voce attiva, e passiva nel medesimo Capitolo.

Siano tenuti parimente ciascheduno di loro terminato il Capitolo, prestissimamente, e retto tramite andarsene a i loro Monasteri, e facendo il contrario, mentre non abbino licenza dal Padre Generale siano gravemente puniti; cioè il Prelato nel primo Capitolo sia privo di voce attiva, e passiva per quella volta sola, ed il Monaco non possi essere eletto Conventuale.

Ai Monaci, che al tempo del Capitolo, o in altro tempo faranno mutati da un Monastero all'altro, non sia lecito, senza grande necessità, dopo esserli stata intimata la mutazione, e datali la provvisione, di stare nel Monastero, donde si devono partire più di tre giorni, sotto pena per un'anno della privazione della voce attiva, e passiva.

I Monaci, ed i Prelati sotto pena più grave da imponersi dal Reverendissimo Padre Generale, e Visitatori, dovendosi partire da un Monastero per andare in un' altro, siano tenuti a manifestare tutto quello vorranno levare per suo uso, i Monaci al Prelato del Monastero, ed i Prelati al lor Successore, o a i più Vecchi del Monastero.

Nessuno Prelato, o Monaco possi andare alla Patria, dove non sia Monastero, se non con licenza de Padri Definitori, ed in qualche caso del Reverendissimo Padre Generale, o Vicario della Provincia; e quando avranno ottenuta detta licenza non possono

A 4

stare

DI S. BENEDETTO.

stare in detti luoghi più di dieci giorni. E chi sarà contro questa Costituzione, se sarà Prelato, sia soggetto ad esser privo d'ogni Dignità, ed i Monaci siano castigati conforme la qualità del delitto ad arbitrio de sopradetti.

Circa poi a quelli, che vorranno andare alla Patria, dove sia il Monastero dell'Ordine, possi il Reverendissimo Padre Generale darli licenza, ed il Vicario Provinciale nella sua Provincia, ed ogni Abate, e Prelato nella sua Jurisdizione; purché prima, e direttamente si portino a quello, ed in esso sempre mangino, e dormino. V. g. Il Vicario della Provincia di Romagna potrà dar licenza a i Monaci di andar per tutti i Monasteri di quella Provincia, e l'Abate della Rosa di Siena per tutti i suoi Luoghi, che sono nel Territorio di Siena, e così degli altri.

Circa poi a quei Prelati, che hanno poca Jurisdizione, come il Priore di S. Maria, e Benedetto delle Vertighe, l'Abate di S. Maria di Urano, e simili possino dare licenza a' suoi Monaci di andare fuori del Monastero dieci miglia, con questa legge però, che mai se non affretti da grande necessità, possino nemmeno una notte stare in casa de Secolari.

I Prelati però possino andare dovunque li parerà, purché non eschino senza licenza fuori della sua Provincia, se non fosse per qualche grandissima necessità.

I Camerlenghi, e Procuratori possino da i suoi Prelati esser mandati dovunque, e quando sarà il bisogno.

Quei Monaci, che con licenza de suoi Prelati, dentro però la Jurisdizione de medesimi, usciranno dal Monastero per vedere i lor Parenti, non possino, dove non faranno Luoghi, ed Ospizj dell'Ordine stare

stare più di tre giorni; E se vi sarà ospizio, potranno colà dimorare ad arbitrio del lor Prelato, fra il termine però accennato di dieci giorni.

Ordinano i Padri Definitori, che i Vicari delle Provincie abbino quella istessa Autorità sopra i Monaci delle loro Provincie, che hà il Reverendissimo Padre Generale sopra tutto l'Ordine, mentre però attualmente il detto Padre Generale non sia in quella Provincia, poichè all'ora quel Vicario, dove si troverà attualmente il Padre Generale, resterà privo di detta autorità.

Decretano in oltre non solo, che i Monaci non eschino fuori della Clausura del Monastero senza licenza, e benedizione, altrimenti siano, come fuggitivi gravissimamente puniti, ma proibiscono ancora a i Prelati il conceder tal facoltà di uscire se non al Priore, Maestro de Novizzi, Camerlengo, e Procuratore, a i quali però diuno un Compagno conforme li piacerà.

In qualche caso di necessità possi l'Abate mandar fuori chi vorrà, dove vorrà, e con chi vorrà, ed i Prelati, che contrafaranno a questa Santa Costituzione, siano giudicati, se parerà, che la cosa così ricerchi, indegni di ogni Officio, e Prelatura.

I Conventi per i bisogni del Monastero possino esser mandati fuori di Casa soli, purché non siano Giovani, o sospetti.

Similmente da i Monasteri nostri, che sono fuori delle Città; non possi esser mandato alcun Monaco solo a piedi in quelle, nemmeno il Camerlengo, ne il Procuratore; onde dovendosi mandare qualche duno, o si mandi un Convento, o dovendovi andare un Monaco, vi vadi a Cavallo.

Quan-

Quando da i detti Monasteri sarà necessario andare alle Processioni, che si fanno nelle Città; l'Abate, o Priore, sotto pene gravissime non permetterà che i Monaci vi vadino senza ordine, e sparsi in qualche lù, ma egli istesso con loro dopo la Croce ordinatamente vi vadi, ne parlino con Secolari, nemmeno tra essi, se non di cose di Dio, ed appartenenti alla salute delle Anime loro.

Quale debba esser l'Abate. Capit. II.

L'Abate, che è degno d'esser preposto al Monastero, sempre si deve ricordare, come è nominato, e con fatti adempire il nome di Maggiore.

CONSTITUZIONE.

Vi comanda a tutti gli Abati, e Prelati, che hanno Governo, che almeno una volta il mese attentissimamente leggino questo Capitolo della Regola, il titolo del quale è: Quale debba essere l'Abate.

L'Abate dunque deve ricordarsi, ch'egli è Padre a i Monaci, e non Signore, e perciò con paterno affetto, e carità li deve amare, come veramente Figliuoli del Signore.

Si deve ancora ricordare, che nel Monastero tiene il luogo di quello, che venne per servire, e non per esser servito.

Si ricordi in oltre, che nel Giudizio si dovrà fare discussione, ed esaminare la di lui dottrina, ed obbedienza de' sudditi, e che alla colpa dell'Abate, Id-

dio

dio attribuirà il poco profitto spirituale, che ritroverà nelle Pecorelle commesse alla sua cura.

Quegli Abati dunque, che vorranno, che i suoi Monaci siano giorno, e notte in Coro; pronti, ed assidui a i Divini Officj; che digiunino, che si comunichino; e celebrino spesso, che stiano ritirati in Monastero, ed in Cella; Che siano casti, sobri, obbedienti, poveri di spirito, fuggino i vizj, ed amino le virtù, siano loro i primi ad osservare le suddette cose, e diano buon' esempio a i sudditi.

Osservi l'Abate l'età, i costumi, le condizioni, e le infirmità de' suoi sudditi, acciò possa conforme la qualità delle cose, e de tempi esser mite, o rigoroso.

L'Abate tralasciati i propri commodi, si eserciti con ogni sorte di carità, e con ogni diligenza possibile circa quelle cose, che appartengono al servizio di Dio, ed alla salute delle Anime, la cura delle quali li sia più infinite volte a cuore, che l'aumento delle cose temporali; Anteponghi dunque a tutte le cose transitorie il Culto di Dio, sì esteriore del corpo, come interiore dell'animo. Il Divino Officio, la Salmodia, l'Orazione, la Fede, la Speranza, e la Carità.

*Del chiamare a Consiglio i Fratelli.
Capitolo III.*

Quante volte occorre, che si abbino a fare cose d'importanza nel Monastero, l'Abate convochi tutta la Congregazione, e poi disponga egli istesso quello, che si hà da trattare.

CON-

re, e zelo, si amano insieme, si onorano, si aiutano, come Servi di Dio, e come membri di Cristo, volentieri portano il peso l'uno dell'altro, sì dell'Anima, come del Corpo.

Dove non è questo Santo amore, ivi si vede una confusissima Babilonia, e dove regna, il Paradiso si trova. Ci doni dunque il Signore questo Santo zelo, acciò lo possiamo amare per infinita Sæcula Sæculorum Amen.

Come in questa Regola non si contiene ogni osservazione di Giustizia. Capitolo LXXIII.

NOi abbiamo descritto questa Regola, ec.

CONSTITUZIONE.

INfelici certamente sono quelli, ed indegni d'esser chiamati Religiosi, e Servi di Dio, a' quali parerà aspra, dura, e quasi intollerabile la disciplina di questa Regola, asserendo il Santissimo Padre Benedetto in quest'ultimo capitolo d'averla fatta solo per i principianti, imperochè quelli, che aspirano alla perfezione non devono fermarsi quivi, ma seguitare avanti, e pigliarsi per Regola la Vita, e Dottrine de Santi Padri, quali del tutto morti a questo Mondo, vivevano a Dio solo nascosti negl' Eremiti, e Solitudini.

Per tanto chi si sarà esercitato qualche tempo in questo comun tirocinio della vita spirituale, e che avrà osservato esattamente tutto quello, che quivi po-

pone il Padre S. Benedetto, se avrà desiderio di maggior perfezione, potrà andare al nostro Sacro Eremo Camaldolese, ottenuta prima licenza da chi s'aspetta: Nondimeno nessuno presume di ciò tentare, se prima non avrà fatta esperienza delle proprie forze, essendochè colui, che non può portare il peso di cento libbre, come potrà portare maggior somma? ed è to libbre, come potrà portare maggior somma? ed è gran vergogna il poner mano all'aratro, e poi ritornare indietro, cioè abbandonare la principata carriera; e veramente è una somma imprudenza, che uno si metta ad una impresa eccedente le di lui forze, imperochè, ò li converrà poco dopo, che avrà principiato deffistire, ò soccombere sotto il peso.

I L F I N E .

